



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CITTA' DI GOITO
PROVINCIA DI MANTOVA
ORIGINALE

Nr. Progr. 72 Data: 27-12-2022

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2023.
CONFERMA ALIQUOTA.**

*Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione in data ventisette dicembre
duemilaventidue alle ore 20:30*

*Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.*

Fatto l'appello nominale risultano:

CHIAVENTI PIETRO	P	PIVA NICOLO'	A
BOCCOLA PAOLO	P	GREGGIO STEFANO	P
BALDINI FEDERICA	P	BRUNO STEFANO	P
ROSSI LUCA	P	BRUTTI GIULIA	P
IZZO DEBORAH	P	TOROSANI MATTEO	A
VILLAGROSSI MARTINA	P	PERTEGHELLA MARICA	A
TONELLI CHIARA	P	CAUZZI CHIARA	P
CIMOLINO GAIA	P	FENZI LUCA	P
BERTASI CHIARA	P		
Presenti : 14		Assenti : 3	

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa SABINA CANDELA, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constatata la legalità dell'adunanza il PRESIDENTE, LUCA ROSSI, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

L'assessore Izzo espone il punto come da relazione allegata.

Il Presidente accertato che non vi sono interventi pone in votazione il punto 4) dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Premesso:

- che l'art. 151 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

Considerato:

- che con D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del suddetto D.Lgs. 360/1998, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non poteva eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
- che l'art. 1, comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, in tema di addizionale comunale all'IRPEF, ha sostituito integralmente il predetto comma 3:

“I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”.

Atteso che, ai sensi della citata norma, i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce;

Dato atto:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2008, esecutiva, è stato approvato il Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2008, con il quale è stata determinata l'aliquota in oggetto nella misura di 0,4 punti percentuali ed è stata introdotta una soglia di esenzione per coloro che hanno percepito nell'anno 2007 un reddito personale complessivo, su base annua, non superiore ad Euro 12.000,00;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 22.12.2021 si determinava in 0,8 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

per l'anno 2022 e si confermava la soglia di esenzione, per coloro che hanno percepito nell'anno 2022 un reddito personale complessivo, su base annua, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore ad Euro 12.000,00;

Considerato, altresì, che viene previsto per il 2023 un gettito di Euro 1.000.000,00 in grado di poter assicurare l'equilibrio di bilancio;

Ritenuto di confermare in 0,8 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2023 e di confermare la soglia di esenzione in Euro 12.000,00;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Presenti e votanti n. 14 consiglieri: con voti favorevoli 11, contrari 3 (Brutti, Cauzzi, Fenzi), espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di determinare, per le motivazioni in premesse, in 0,8 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2023 e di confermare la soglia di esenzione in Euro 12.000,00;
2. Di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef, che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario degli adempimenti utili per la pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, come previsto dall'art. 4, comma 1 quinquies, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012 n. 44.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare sollecita esecuzione al provvedimento e garantire la continuità delle attività dell'Ente.

Con voti favorevoli 11, contrari 3 (Brutti, Cauzzi, Fenzi) espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000-.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 72 DEL 27-12-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
LUCA ROSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SABINA CANDELA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
CITTA' DI GOITO
PROVINCIA DI MANTOVA

Nr. Progr. 76 Data: 14-12-2022

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DI
COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO
2023. CONFERMA ALIQUOTA.**

PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità TECNICA Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Monia Barbieri

**DELIBERAZIONE DEL
CITTA' DI GOITO
PROVINCIA DI MANTOVA**



CONSIGLIO COMUNALE

Nr. Progr. 72 Data: 27-12-2022

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DI
COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO
2023. CONFERMA ALIQUOTA.**

Attesto che Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 12-01-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'Art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Goito, Li 12-01-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SABINA CANDELA

CITTA' DI GOITO

Provincia di MANTOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.07.2013

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2013

ART.1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del Dlgs 28/9/1998 n.360 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel comune di Goito.

ART.2 SOGGETTO PASSIVO

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Goito alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART.3 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2023 nella misura di 0,8 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle norme vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere approvata entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e la sua pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento.
4. In assenza di provvedimento, si intende confermata l'aliquota di cui al comma 1 e l'esenzione di cui al successivo articolo 4.

ART.4 ESENZIONI

1. Sono esenti le persone fisiche che abbiano percepito nell'anno 2023 un reddito personale complessivo, su base annua, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore ad € 12.000,00.

ART.5 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.lgs 28 settembre 1998 n.360 e successive modificazioni ed integrazioni.